



**Area: Funzioni Fondamentali**  
**Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale**  
**C.d.R.: Ecologia e Ambiente**  
**Servizio: Amministrativo Ecologia**  
**Unità Operativa: UO Tutela delle Acque**  
**Ufficio: Tutela acque**

**N.Reg. 381 del 28/11/2024**

Treviso, 28/11/2024

**Oggetto: SAV.NO SPA - CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI  
DI VIA VAL DEI FAVERI - VALDOBBIADENE  
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO  
DI DEPURAZIONE E ALLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE  
L.R. 33/1985, D.LGS. 152/2006 E PTA/2009 .**

**IL DIRIGENTE**

VISTA la domanda presentata in data 13/09/2024, prot. prov. n. 51001, con cui la ditta SAV.NO SpA (P.IVA 03670260268), con sede legale in Via Maggiore Piovesana n. 158/b a Conegliano, quale soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani all'interno del bacino Sinistra Piave, chiede l'autorizzazione:

- alla realizzazione e l'esercizio di due impianti di depurazione per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali del nuovo ecocentro, sito in Via Val dei Faveri a Valdobbiadene, che verrà costruito sul medesimo sedime dell'esistente;
- allo scarico delle acque meteoriche provenienti dai suddetti impianti di depurazione, con recapito in fognatura pubblica e sul suolo, mediante subirrigazione;

ATTESO che gli impianti sono così destinati:

- al trattamento in continuo delle acque meteoriche derivanti dall'area pavimentata adibita al deposito dei cassoni e dalle aree sopraelevate per il conferimento dei rifiuti, con recapito dello scarico in pubblica fognatura;
- al trattamento in continuo delle acque meteoriche derivanti dall'area pavimentata utilizzata per la viabilità e manovra, con recapito sul suolo mediante subirrigazione;

VISTA la nota pervenuta in data 23/10/2024, prot. prov. n. 59794, con cui la ditta ha presentato un nuovo progetto che prevede la variazione del recapito delle acque meteoriche provenienti dall'impianto di depurazione a servizio delle aree di deposito





cassoni e conferimento rifiuti del nuovo ecocentro, le quali verranno interamente smaltite sul suolo mediante subirrigazione, utilizzando la medesima condotta destinata al recepimento delle acque trattate derivanti dal dilavamento dell'area destinata a viabilità e manovra;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 33/1985, spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e che questa costituisce anche autorizzazione allo scarico;

CONSIDERATO che le acque meteoriche di dilavamento dell'area destinata a viabilità e manovra non sono soggette ad autorizzazione allo scarico;

RITENUTO il progetto proposto conforme alle prescrizioni previste all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

PRESO ATTO che, dalla documentazione pervenuta con l'istanza, la ditta ha dimostrato l'impossibilità tecnica a recapitare le acque reflue in corpi idrici superficiali circostanti, aventi caratteristiche tali da poter smaltire l'afflusso derivante dalla superficie oggetto di intervento;

RITENUTO di concedere la deroga al divieto di scarico sul suolo, come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che nel recapito sul suolo, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, per le sostanze definite "Oli minerali e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" vige il divieto di scarico;

RITENUTO, pertanto, di imporre la verifica dell'assenza di detti parametri, considerati affini alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico della ditta, mediante le metodiche riportate nel manuale ISPRA n. 123/2015;

CONSIDERATO che i rifiuti raccolti e gestiti nel Centro di raccolta rientrano nell'allegato I, paragrafo 4.2 del D.M. 08/04/2008, come modificato dal D.M. 13/05/2009 e dal D.Lgs. 116/2020;

RITENUTO, quindi, di ricordare alla Ditta il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa sopra richiamata;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01230503557230 del 22/01/2024;

VISTO l'esito dell'istruttoria condotta dagli Uffici;





ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI il D.M. 08/04/2008 come modificato dal D.M. 13/05/2009 e dal D.Lgs. n. 116/2020, nonché la DGRV n. 3043/2009 che ha definito le linee guida e le disposizioni tecniche in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani;

VISTI la L.R. n. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque/2009;

VISTI il D.Lgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

**DECRETA**

ART. 1 - La ditta SAV.NO Spa (P.IVA 03670260268), con sede legale in Via Maggiore Piovesana n. 158/b a Conegliano, quale soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani all'interno del bacino Sinistra Piave, è autorizzata preventivamente alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree di deposito cassoni e piazzale di conferimento rifiuti del nuovo ecocentro, sito in Via Val dei Faveri a Valdobbiadene, che verrà costruito sul medesimo sedime dell'esistente.

L'avvio dell'impianto di depurazione è subordinato alla presentazione alla Provincia del certificato di regolare esecuzione delle opere, firmato dal Direttore dei lavori.

ART. 2 - La ditta è, altresì, autorizzata allo scarico delle acque meteoriche provenienti dal suddetto impianto di depurazione, con recapito sul suolo mediante subirrigazione, alle seguenti condizioni:

- a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 2, allegato C, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. In particolare gli "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" devono essere assenti, cioè in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche sotto riportate;
- b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
- c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza annuale per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, ferro, rame, zinco, piombo, grassi e oli animali e vegetali, tensioattivi totali, idrocarburi totali, "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" e deve essere





valutato il saggio di tossicità acuta. Gli “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti” devono essere intesi come l'insieme dei composti che, dopo i processi di estrazione e purificazione, possono essere rilevati mediante GC-FID su colonna capillare non polare con tempi di ritenzione compresi tra quelli del n-eicosano (C20) e il n-tetracontano (C40). Per la determinazione dei parametri “idrocarburi totali” e “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti” devono essere impiegate le metodiche riportate nel manuale ISPRA n. 123/2015. I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo;

d) lo scarico deve essere accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacità di almeno 50 L e, comunque, idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

ART. 3 - Il lavaggio dei pacchi lamellari e dei filtri a carboni attivi, nonché la loro sostituzione, oltre alla pulizia e alla manutenzione dell'impianto di depurazione, vanno effettuati regolarmente e a scarico inattivo. In particolare i vani di decantazione e disoleazione devono essere mantenuti in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volti a evitare spanti accidentali su suolo e nel sottosuolo.

ART. 4 - È vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche, nonché nell'impianto di depurazione, reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.

ART. 5 - Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.

ART. 6 - Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

ART. 7 - Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

ART. 8 - La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di





conservazione delle superfici impermeabilizzate, alle operazioni di carico/scarico dei rifiuti, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

ART. 9 - Presso il Centro di raccolta deve essere tenuto stabilmente un quantitativo minimo di materiale assorbente da utilizzarsi per eventuali spanti accidentali di liquidi; tali spanti, al pari delle dispersioni di rifiuti solidi esternamente agli appositi contenitori, devono essere prontamente rimossi evitando accuratamente il dilavamento degli stessi da parte delle acque meteoriche.

ART. 10 - Il centro di raccolta deve essere gestito in conformità al D.M. 08/04/2008, come modificato dal D.M. 13/05/2009 e dal D.Lgs. n. 116/2020, e alla D.G.R.V. n. 3043 del 20/10/2009 e può, di conseguenza, ricevere i rifiuti di cui all'elenco riportato nell'allegato I, punto 4.2, del citato decreto. I rifiuti devono essere raccolti nel rispetto delle prescrizioni tecniche del decreto ministeriale.

ART. 11 - La Ditta SAV.NO SpA, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. 08/04/2008, come modificato dal D.M. 13/05/2009 e dal D.Lgs. n. 116/2020, dell'art. 29 della L.R. n. 3/2000 e alla luce delle indicazioni regionali fornite con la D.G.R.V. n. 3043 del 20/10/2009, è tenuta ad adottare delle procedure di contabilizzazione per le utenze non domestiche conformi ai modelli di cui agli allegati 1A e 1B del citato decreto ministeriale. In conformità all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta è tenuta, inoltre, alla compilazione di registri di carico e scarico limitatamente ai rifiuti pericolosi autorizzati nel Centro di raccolta.

ART. 12 - La gestione del Centro di raccolta deve essere affidata a un soggetto iscritto all'Albo gestori ambientali - categoria 1, secondo le disposizioni di cui alla Delibera n. 2 del 20/07/2009 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

ART. 13 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto, anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.

ART. 14 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto o dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 15 - La presente autorizzazione ha validità 4 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.





ART. 16 - Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti.

ART. 17 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso.

ART. 18 - Il presente atto è trasmesso a SAV.NO SpA, al Comune di Valdobbiadene, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso e all'Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti di ARPAV ed è pubblicato all'Albo di questa Amministrazione e del Comune sede dell'impianto.

**BUSONI SIMONE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

